




Verbale di Accordo  
ex art. 4, commi 1-7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92

Roma, 27 ottobre 2015



tra



Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma



e

FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.




Premesso che:

- la saturazione del mercato delle telecomunicazioni ha determinato per Telecom Italia S.p.A. rilevanti ripercussioni sui processi organizzativi e produttivi;
- la criticità del contesto macroeconomico di riferimento ha reso quindi necessari interventi sui livelli occupazionali finalizzati all'adeguamento degli organici e alla sostenibilità del costo del lavoro;
- con l'Accordo del 7 settembre 2015, sottoscritto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, le Parti hanno individuato gli strumenti da utilizzare per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2015-2017;
- uno degli strumenti individuati è il ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall'art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, che consente di risolvere il rapporto di lavoro sino ad un massimo di 48 mesi di anticipo rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato;
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 - all'art. 4, comma 1 - prevede che, nei casi ivi indicati, possano intervenire accordi tra datori di lavoro e le organizzazioni sindacali per incentivare l'esodo consensuale dei dipendenti più anziani;



Si conviene quanto segue.



1. Il presente accordo ha, quali destinatari, i dipendenti che esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti entro il 31 dicembre 2018 e che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla risoluzione medesima secondo quanto indicato dalla legge in premessa e dai provvedimenti del Ministero del Lavoro e dell'INPS di essa esplicativi, sino a un massimo di 3.287;
2. a favore di tali dipendenti Telecom Italia S.p.A. si impegna a corrispondere all'INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, comprensive dell'adeguamento alle speranze di vita, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare allo stesso Istituto la contribuzione correlata per lo stesso periodo;
3. Telecom Italia S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato annuale, fissando un termine perentorio per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante;
4. Telecom Italia S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell'INPS la domanda di accesso alla prevista procedura, corredata dall'elenco degli interessati; l'INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo;
5. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell'INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, al dipendente sarà comunicato l'importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che il dipendente stesso sottoscriverà in sede sindacale ex art. 2113 del Codice Civile;
6. nei confronti del dipendente che, al raggiungimento dei requisiti minimi di pensione anticipata, si trovi nelle condizioni di subire la penalizzazione di carattere permanente del trattamento pensionistico prevista dalla legge n. 214/2011, Telecom Italia S.p.A. erogherà, al momento della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, a titolo di incentivo all'esodo, un importo pari alla riduzione percentuale permanente del trattamento pensionistico. Il calcolo verrà effettuato sulla base del dato nazionale ISTAT più aggiornato disponibile sulla speranza di vita alla nascita della popolazione italiana maschile e femminile e ad un tasso di attualizzazione del 4%;
7. l'erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell'INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
8. a garanzia degli adempimenti di legge Telecom Italia rilascerà all'INPS la prevista fideiussione;
9. le parti convengono di effettuare, entro sei mesi dalla presente intesa, un primo incontro di verifica al fine di monitorare l'attuazione del piano;
10. resta inteso che, qualora nel corso della vigenza della presente intesa si verificino cambiamenti della normativa previdenziale, ed in particolare dell'art. 4, commi 1 - 7ter, della legge n. 92/2012, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche dei contenuti dell'accordo, con particolare attenzione alle eventuali penalizzazioni subite dai dipendenti che hanno già aderito all'Accordo;
11. qualora, durante la vigente intesa, modifiche legislative introducano fattispecie di "flessibilità con penalizzazioni" per i lavoratori, tali da consentire l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato in tempi inferiori rispetto alla permanenza nella prestazione ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012, convenuta con l'Azienda per maturare i requisiti previsti attualmente dalle norme previdenziali (legge n. 214/2011 cd. legge Monti/Fornero) per la pensione di



**Verbale di Accordo**

Addi, in Roma, 27 ottobre 2015,

tra

- Telecom Italia S.p.A.

e

- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- con l'Accordo del 7 settembre 2015 le Parti hanno individuato gli strumenti da utilizzare per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali connesse al Piano Strategico 2015-2017. Il citato Accordo ha previsto il ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 per 330 lavoratori; l'applicazione delle misure previste dall'art. 4 commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 per facilitare l'uscita consensuale anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento; il ricorso alla mobilità professionale verso settori in cui sia possibile internalizzare attività a valore e l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per un periodo complessivo di tre anni

**si conviene quanto segue.**

Le parti si impegnano ad effettuare una verifica complessiva a livello nazionale dello stato di attuazione del piano di gestione degli esuberi in relazione gli strumenti operativi adottati richiamati in premessa.

Qualora dall'esito della sessione di verifica, da effettuare entro il mese successivo

*[Handwritten signatures and initials are present throughout the document, including a large signature at the top right, several in the middle right, and a dense collection at the bottom.]*

alla conclusione del periodo di Integrazione Salariale, emergano concordi evidenze positive in merito agli obiettivi di piano, Telecom Italia S.p.A. si impegna a erogare - entro i successivi due mesi - ai lavoratori cui è stato applicato il Contratto di Solidarietà, una *Una Tantum* sulla base dei seguenti importi medi annui lordi:

Livelli	Importo medio annuo lordo
3, 4, 5 e 5S	400,00 euro
6, 7 e Quadro	1.200,00 euro

p. Telecom Italia S.p.A.

*Matteo Onofrio Capogrosso*

p. FISTEL CISL

*Stefano...*

p. UILCOM UIL

*[Handwritten signature]*

p. UGL Telecomunicazioni

*Antonio Vitti*

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Verbale di Accordo

Addì, in Roma, 27 ottobre 2015,

tra

Telecom Italia S.p.A.

e

FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni

Premesso che

- Il 27 ottobre 2015 l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un Accordo per l'applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- le Organizzazioni Sindacali, nel corso della trattativa, hanno richiesto chiarimenti in ordine al trattamento dei permessi retribuiti e delle ferie spettanti in costanza del suddetto Contratto;

Si conviene quanto segue.

Per il periodo di applicazione del Contratto, le ferie, i permessi retribuiti sostitutivi delle festività soppresse, i permessi retribuiti individuali nonché i permessi retribuiti a titolo collettivo (Ore Collettive) sono riconosciuti dall'Azienda per l'intera spettanza teorica; l'Azienda si fa pertanto carico degli effetti determinati dall'incidenza del Contratto sugli stessi.




L.C.S.

p. Telecom Italia S.p.A.

p. FISTEL CISL

p. UILCOM UIL

p. UGL Telecomunicazioni



**Verbale di Accordo**

Addì, in Roma, 27 ottobre 2015

tra

- Telecom Italia S.p.A., assistita da Unindustria Roma
- e
- FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

**Premesso che:**

- Le Parti hanno definito con l'intesa del 27 ottobre 2015 le modalità di applicazione del Contratto di Solidarietà difensivo di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) e comma 5, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per la gestione di 2600 esuberanti dichiarati dall'Azienda, per un periodo complessivo di tre anni;
- le parti convengono sull'opportunità di individuare ulteriori strumenti che favoriscano il miglioramento dei fattori di produttività e competitività e siano funzionali al contenimento complessivo dei costi e al miglioramento della flessibilità dell'orario di lavoro;
- sono confermati i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.

**Si conviene quanto segue.**

Per il periodo di applicazione dei trattamenti di integrazione salariale è istituita una specifica Banca Ore per il personale escluso dall'applicazione del Contratto di Solidarietà di cui in premessa, sostitutiva di quella di cui all'art. 30 del CCNL Tlc, secondo quanto di seguito stabilito.

1. Nella Banca Ore, denominata "Banca Ore Solidarietà" (BOS) confluisce automaticamente il 60% delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro contrattuale effettivo *full-time* o *part-time* (supplementare e straordinario), autorizzate dal Responsabile secondo le procedure in atto, ad eccezione di quelle effettuate nei turni di reperibilità.
2. Per le prestazioni confluite in Banca Ore è corrisposta la maggiorazione omnicomprensiva pari alla metà di quella prevista, per ciascun tipo, dall'articolo 30, comma 10, del CCNL Tlc, calcolata sulla base di

*[Handwritten signature]*

computo ivi indicata; la maggiorazione è erogata con le competenze del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione stessa.

3. La fruizione del tempo confluito nella "Banca Ore Solidarietà" dovrà essere definita con i Responsabili tenendo conto delle esigenze di servizio e di quelle di natura personale; tale fruizione può essere effettuata - a ore, multipli di esse, a semi-turni o giornate intere - dal mese successivo a quello di maturazione del diritto e non oltre il terzo; qualora al termine di detto trimestre permangano ore accantonate e non ancora fruite per esigenze di servizio, tali ore dovranno essere utilizzate nel trimestre immediatamente successivo. Nel caso in cui alla scadenza di tale secondo trimestre residuino ulteriori ore accantonate e non fruite per esigenze di servizio, queste saranno fruite obbligatoriamente nell'ambito delle ultime due settimane del trimestre successivo.
4. In caso di assenze dal servizio a titolo di infortunio o di congedo di maternità o di paternità, eventuali spettanze residue accantonate in "Banca Ore Solidarietà" e non ancora utilizzate nei termini al punto che precede, dovranno essere fruite dal personale interessato in concomitanza con il rientro in servizio e, pertanto, in via prioritaria rispetto a qualunque altro titolo di assenza individuale.
5. Con cadenza trimestrale l'Azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore accantonate e ancora fruibili.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Il restante 40% della prestazione aggiuntiva di cui al punto 1) sarà valorizzata secondo le maggiorazioni e sulla base di computo definita dall'art. 30, comma 10, del CCNL Tlc e liquidata con le competenze del mese successivo a quello in cui è stata resa la prestazione.

*[Handwritten mark]*

Le Parti si danno atto che la disciplina di cui al presente accordo avrà applicazione per le prestazioni rese, a qualunque titolo, dal 4 gennaio 2016.

*[Handwritten initials]*

L.C.S.

p. UNINDUSTRIA Roma

p. Telecom Italia S.p.A.

p. FISTEL CISE

p. UILCOM UIL

p. UGL Telecomunicazioni

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.

*[Extensive handwritten signatures and initials in black and blue ink, covering the bottom half of the page. Includes names like 'Antonio...', 'Pierluigi...', 'Dallo B...', and various initials like 'JK', 'FC', 'BO', 'CO', 'SU', 'HE', 'PI', 'LU', 'MI', 'FR', 'ST', 'GR', 'SC', 'VIA', 'VOR', 'FE']*